

COMUNE DI GUBBIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

TITOLO I – NORME GENERALI

- Art. 1 - Ambito di applicazione**
- Art. 2 - Definizioni**
- Art. 3 – Delega**
- Art. 4 – Durata delle concessioni**
- Art. 5 – Orari**
- Art. 6 – Fiere e mercati specializzati**

TITOLO II – MERCATI

- Art. 7 - Mercato settimanale**
- Art. 8 - Assegnazione dei posteggi**
- Art. 9 - Registrazione delle presenze nel mercato**

TITOLO III – FIERE

- Art. 10 - Fiere**
- Art. 11 - Assegnazione dei posteggi**

TITOLO IV – POSTEGGI FUORI MERCATO

- Art. 12 - Posteggi fuori mercato**
- Art. 13 – Concessioni di posteggio**

TITOLO V – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

- Art. 14 - Permanenza nel medesimo luogo**
- Art. 15 - Zone vietate**

TITOLO VI – DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 16 - Uso del posteggio**
- Art. 17 - Uso di veicoli e circolazione**
- Art. 18 - Obblighi di esposizione**
- Art. 19 - Vigilanza e sanzioni**
- Art. 20 - Rilascio delle autorizzazioni itineranti**
- Art. 21 - Sospensioni**

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche, ai sensi della Legge Regionale 13 giugno 2014, n. 10, comunque e da chiunque venga esercitato nel Comune di Gubbio.
2. Il regolamento è approvato dal Consiglio Comunale sentite le associazioni di categoria del settore e quelle dei consumatori rappresentative a livello provinciale, nelle loro rappresentanze locali se esistenti.
3. Il regolamento, all'occorrenza, è aggiornato con la medesima procedura di approvazione. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti di fonte superiore; in tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
4. Non costituiscono modifica o aggiornamento del regolamento e di conseguenza non sono soggette alla procedura della legge regionale n. 10/2014, le eventuali variazioni già espressamente previste nel regolamento stesso, mediante esplicito richiamo al presente comma.
5. Il presente atto abroga qualsiasi precedente determinazione del Comune di Gubbio in materia di commercio su aree pubbliche.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche,

comprese quelle demaniali o aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

- b) per aree pubbliche le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- c) per decreto, il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- d) per legge regionale, la L.R. Umbria n. 10 del 13 giugno 2014;
- e) per comparti di un mercato o di una fiera, ciascuno dei gruppi di posteggi, non necessariamente contigui, in cui il mercato, o la fiera, è eventualmente suddiviso con riferimento al settore merceologico o merceologia trattato;
- f) per posteggio isolato o fuori mercato: uno o più posteggi dati in concessione su area pubblica ubicati in zone non individuabili come mercati;
- g) per autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche, l’atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio o l’atto rilasciato dal comune di residenza o in cui ha sede legale la società di persone per il commercio in forma itinerante;
- h) per posteggio/giorno, il numero dei giorni di operatività del posteggio riferiti alla periodicità dei mercati, posteggi fuori mercato o fiere;
- i) per presenze in un mercato o in una fiera: il numero delle volte che l’operatore ha effettivamente esercitato l’attività;
- j) per presenze di spunta in un mercato o in una fiera: il numero delle volte che l’operatore si è presentato senza aver avuto la possibilità di svolgere l’attività.

2. Sono fatte salve le altre definizioni previste all’art. 27 del d. lgs 114/98 ed all’art. 35 della LR 10/2014.

Art. 3
(Delega)

1. Ai sensi dell'art. 38, comma 3, della legge regionale, in caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività è consentito a condizione che si tratti:
 - a) di un familiare coadiutore iscritto all'I.N.P.S.;
 - b) un dipendente, un socio lavoratore;
 - c) i soggetti indicati alle lettere a) e b) siano in possesso di apposita procura, datata e con sottoscrizione autentica, e l'originale dell'autorizzazione o della S.C.I.A.;

Nel caso di sostituzione per malattia non superiore a sei mesi, comprovata da certificato medico, non è necessario che il familiare risulti un coadiutore iscritto all'I.N.P.S.

Art. 4
(Durata delle concessioni)

1. Le concessioni di posteggio nel mercato di durata dodecennale vengono rilasciate attraverso appositi bandi ai sensi dell'art. 40 della legge regionale;
2. Le concessioni di posteggio decennale già rilasciate al momento di entrata in vigore del presente atto sono:
 - a) valide fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo qualora siano scadute prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 59/2010.
 - b) prorogate fino al 4 luglio 2017 compreso qualora siano scadute dopo l'entrata in vigore dell'intesa della Conferenza unificata del 5 luglio 2012 e nei cinque anni successivi;
 - c) prorogate fino al 7 maggio 2017 compreso qualora siano scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 59/2010 (8 maggio 2010);

3. Le concessioni di posteggio sono revocate per mancata utilizzazione nei casi previsti dall'art. 29 del decreto e dalla legge regionale, salvo i casi di assenze per malattia, gravidanza o servizio militare.

4. Qualora l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.

Art. 5 (Orari)

1. Tutti gli orari di vendita, salvo quelli espressamente riportati nel presente regolamento, devono rispettare la normativa vigente in materia.

Art. 6 (Fiere e mercati specializzati)

1. La Giunta Comunale, tramite apposite e specifiche delibere, è delegata alla istituzione, in via sperimentale, di specifiche fiere a tema ed alla conseguente individuazione del numero dei posteggi ammissibili, dei criteri per la loro assegnazione, degli orari di vendita e di quanto altro necessario per un loro funzionamento, anche inquadrando le manifestazioni, ricorrendone i presupposti, nelle mostre o mostre -mercato disciplinate dalla legge regionale.

2. Al termine della fase sperimentale il Consiglio Comunale viene chiamato a valutare l'opportunità di istituire formalmente la fiera o mostra mercato istituita in via sperimentale con apposita deliberazione.

TITOLO II – MERCATI

Art. 7 – Mercato settimanale

1. Per la durata di validità del presente regolamento è confermato lo svolgimento del mercato settimanale che si svolge ogni martedì nell'area di Piazza 40 Martiri o in altro luogo che sarà identificato successivamente con deliberazione di Giunta Comunale, anche differenziando la localizzazione dei posteggi in base alle categorie merceologiche o in base ad altri criteri;
2. Nel mercato di Piazza 40 Martiri sono previsti 125 posteggi, di cui n. 14 riservati per la vendita di prodotti del settore alimentazione, n. 5 riservati ai produttori agricoli, n. 2 riservati a soggetti portatori di handicap e n. 1 riservato al commercio equo e solidale; la localizzazione dei posteggi potrà subire variazioni a seguito dello spostamento del mercato in altro luogo, garantendo comunque il diritto dei titolari dei posteggi mercatali ad operare in luogo idoneo.
3. I posteggi previsti nel mercato, con individuazione del numero d'ordine, sono riportati nell'apposita piantina planimetrica allegata, facente parte integrante del presente atto. Nella piantina planimetrica sono individuati con la lettera "A" i posteggi riservati alla vendita di prodotti del settore alimentazione, con lettera "P" i posteggi riservati ai produttori agricoli, con lettera "D" i posteggi riservati a soggetti disagiati, con lettera "S" il posteggio riservato al commercio equo e solidale. I singoli posteggi sono individuati anche con la lettera "V" se il posteggio risulta vacante (allegato n. 1).
4. L'orario di vendita del mercato è fissato dalle ore 7.00 alle ore 13.00. La verifica dei posteggi ai fini delle assegnazioni temporanee viene effettuata alle ore 7.30. Il titolare della concessione viene considerato assente qualora il posteggio non risulti occupato entro le ore 7.30.
5. Il posteggio deve essere lasciato libero e pulito entro le 14.00. La mancata pulizia del posteggio comporta l'applicazione della sanzione prevista all'art. 19, comma 5, del presente regolamento.

6. L'operatore che lascia libero il posteggio prima delle ore 11.00, salvo cause di forza maggiore provate dall'esercente e verificate dagli organi di vigilanza, viene considerato assente.
7. Gli uffici comunali, dopo aver verificato la eventuale coincidenza di manifestazioni, eventi o festività con il martedì, qualora possibile di concerto con le associazioni di categoria, individuano le giornate mercatali compensative per i mercati non esercitabili.
8. Qualora si verificano eventi imprevedibili o altri casi di necessità o forza maggiore o comunque per esigenze organizzative inerenti eventi e manifestazioni che l'Amministrazione Comunale ritenga, a proprio insindacabile giudizio, con apposita deliberazione di Giunta, di prevalente (o rilevante) interesse turistico, artistico, sportivo, promozionale che rendano impossibile od inopportuno lo svolgimento di un mercato o di una fiera o del commercio su posteggio fuori mercato nell'ordinaria ubicazione o orario, il Sindaco con apposita ordinanza ne dispone a titolo temporaneo la soppressione o lo spostamento di sede o di orario dandone avviso agli operatori. In caso di spostamento temporaneo la collocazione temporanea dei posteggi avviene garantendo a tutti i titolari di concessione la possibilità di operare.

Art. 8
(Assegnazione di posteggi dodecennali e a titolo temporaneo)

1. L'assegnazione con concessione dodecennale dei posteggi vacanti nel mercato settimanale è effettuata mediante l'esperienza delle procedure di cui all'art. 40 comma 1 della L.R.10/2014 e s.m.i..
2. Ai fini di quanto disposto dall'art. 40, comma 4, della LR 10/2014, il Comune rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione di cui al comma 1 nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dall'intesa di cui all'art. 70 del D. Lgs. 59/2010 nonché dell'accertata regolarità contributiva, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali e contributivi.
3. Avendo il Comune fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi, per operatori del commercio su area pubblica, in alimentazione e non, gli

interessati nell'istanza devono specificare uno, più o tutti i posteggi per i quali intendono concorrere fissando il relativo ordine di preferenza.

4. Fatti salvi i diritti quesiti, il numero di autorizzazioni e relativa concessione di posteggi in favore di uno stesso operatore all'interno dello stesso mercato, è disciplinata dall'art. 40, comma 3, della legge regionale.
5. I posteggi riservati ai produttori agricoli, ai portatori di handicap ed al commercio equo e solidale, possono essere assegnati in concessione dodecennale esclusivamente a soggetti che possano provare il possesso dei prescritti requisiti secondo le procedure di cui all'art. 40 comma 10 della L.R. n. 10/2014 e s.m.i..
6. L'assegnazione temporanea nei mercati di posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati, di cui agli artt. 40 e 53 della Legge Regionale, avviene, senza distinzione di comparto del mercato, salvo per i posteggi riservati ai produttori agricoli che possono essere occupati esclusivamente da produttori agricoli, e per i posteggi riservati a portatori di handicap e per il commercio equo solidale, nei quali viene data preferenza a spuntisti portatori di handicap o associazioni di commercio equo e solidale, per la sola giornata di svolgimento dello stesso, sulla base, nell'ordine:
 - a) del più alto numero delle presenze nel mercato, intese come numero delle volte che l'operatore si è presentato per operare nel mercato all'orario di inizio di esso;
 - b) per sorteggio.
7. Ai sensi dell'art. 39, comma 3, della legge il Dirigente può autorizzare lo scambio consensuale di posteggi tra concessionari, purché appartengano allo stesso comparto e non vi siano altri contrari motivi di interesse pubblico. Un nuovo scambio consensuale può essere effettuato solo trascorsi 18 mesi dal precedente.
8. Una società non può presentare più di una richiesta di autorizzazione per posteggi previsti nel medesimo bando.

Art. 9 **(Registrazione delle presenze nel mercato)**

1. Sono considerati presenti ai mercati, ai fini del conteggio dell'anzianità di presenza, gli operatori che si siano regolarmente presentati per il computo all'orario di inizio del mercato e che:
 - a) vi abbiano effettivamente esercitato;
 - b) non abbiano potuto parteciparvi, per mancanza di posteggi disponibili.
2. Sono considerati assenti, ad ogni effetto, gli operatori che rifiutano un posteggio proposto in assegnazione temporanea.
3. Il computo delle presenze è effettuato, mediante annotazione del nome e cognome o ragione sociale del titolare dell'autorizzazione, del numero e data di rilascio della stessa.
4. La verifica delle presenze è effettuata dal servizio di polizia locale.

TITOLO III – FIERE

Art. 10 (Fiere)

1. E' previsto lo svolgimento delle seguenti fiere annuali:

DENOMINAZIONE	DATA	LUOGO
Fiera di S. Ubaldo	17 maggio	Centro storico: Via Dante, Corso Garibaldi, Piazza Oderisi, Via Cairoli, Via Mazzatinti, Via della Repubblica, Piazza 40 Martiri, Piazzale Frondizi
Fiera di S. Giovanni	24 giugno	Centro storico: Via Dante, Corso Garibaldi, Piazza Oderisi, Via Cairoli, Via Mazzatinti, Via della Repubblica, Piazza 40 Martiri, Piazzale Frondizi

2. L'articolazione del numero dei posteggi in relazione al tipo di operatore è il seguente:

- n. 240 posteggi per commercianti su aree pubbliche;
- n. 4 posteggi riservati a produttori agricoli;
- n. 2 posteggi riservati a soggetti disagiati ed associazioni di commercio equo e solidale, come definite all'art. 40, comma 10, lettera b), della legge;
- n. 4 posteggi riservati ad artigiani:

3. E' ammessa la possibilità, in via sperimentale, con atto di Giunta, di individuare altre aree per lo svolgimento delle fiere.

4. I posteggi previsti nelle fiere, con individuazione del numero d'ordine, sono riportati nell'apposita piantina planimetrica allegata, facente parte integrante del presente regolamento (Allegato n. 2). Nella piantina sono individuati con lettera "P" i posteggi riservati ai produttori agricoli e con lettera "D" i posteggi riservati a soggetti disagiati ed alle associazioni per il commercio equo e solidale. In ogni caso, il posizionamento del posteggio dovrà avvenire secondo le indicazioni del personale addetto al Servizio Polizia Locale.
5. L'orario di vendita fissato per le fiere è dalle ore 7.30 alle ore 20.00. I posteggi devono essere lasciati liberi entro le ore 21.00.
6. Le verifiche dell'occupazione dei posteggi ai fini delle assegnazioni temporanee degli stessi sono effettuate alle ore 7.00, salvo che per motivi meteorologici o altri motivi eccezionali gli organi di polizia municipale dispongano la posticipazione.

Art. 11 **(Assegnazione dei posteggi)**

1. La concessione dei posteggi nelle fiere, di cui all'art. 40 commi 1 e 2, della legge regionale, avviene con l'esperimento della procedura di concorso così come indicata in detti articoli.
2. Ai fini di quanto disposto dall'art. 40, comma 4, della L.R. n.10/2014, il Comune rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione di cui al comma 1 dell'art. 40 della L.R. nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dall'intesa di cui all'art. 70 del D.Lgs. 59/2010 nonché dell'accertata regolarità contributiva, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali e contributivi.

3. Per l'attribuzione del singolo posteggio viene stabilito un calendario di date in cui devono presentarsi per ordine di graduatoria, gli operatori utilmente collocati nella graduatoria stessa al fine di scegliere il posteggio dove posizionarsi. La scelta può essere effettuata anche da terzi in possesso di apposita delega con annessa fotocopia di valido documento di identità del soggetto delegante.
4. L'assegnazione temporanea nelle fiere di posteggi occasionalmente liberi, avviene, per la sola giornata di svolgimento della fiera stessa sulla base, nell'ordine:
 - a) inserimento, seguendo l'ordine di graduatoria, di coloro che hanno partecipato al bando di concorso e non sono risultati assegnatari;
 - b) del più alto numero delle presenze effettive;
 - c) sorteggio.
5. Nell'ipotesi di assenza di produttori agricoli, fermo restando i criteri di cui al comma precedente, i posteggi riservati a tale categoria sono assegnati temporaneamente con il seguente ordine di priorità in ordine decrescente:
 - produttori agricoli,
 - operatori del settore alimentare;
 - operatori del settore non alimentare.

TITOLO IV – POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 12 (Posteggi fuori mercato)

1. Ai sensi dell'art. 40 della legge regionale, sono confermati i seguenti posteggi:

<i>Luogo di svolgimento</i>	<i>Giorno</i>	<i>n. posteggi</i>	<i>Vincoli merceologici</i>
<i>Posteggi annuali senza attrezzature</i>			
1. Piazza Quaranta Martiri / Logge dei Tiratoi	Tutti i giorni esclusa domenica	3	1 Settore alimentare – 2 Produttori agricoli o onlus
2. Piazza Quaranta Martiri / angolo via della Repubblica	Tutti i giorni, escluso il lunedì	1	Settore non alimentare
3. Piazza Quaranta Martiri / lato giardini piccoli	Tutti i giorni, escluso il lunedì	1	Settore alimentare
4. Piazza 40 Martiri / lato giardini di fronte Logge dei Tiratoi	Venerdì	2	Settore alimentare
5. Via del Teatro Romano (lato mura urbiche)	Tutti	1	Settore alimentare, con somministrazione
6. Via del Teatro Romano (lato casa custode)	Tutti, escluso il lunedì	1	Settore non alimentare
7. Piazza S. Pietro	Mercoledì, venerdì e sabato	1	Settore alimentare
8. Piazza S. Pietro	Mercoledì, giovedì, venerdì e sabato	1	Settore alimentare
9. Piazza S. Pietro	1° e 3° mercoledì e sabato di ogni mese	1	Settore non alimentare
10. Piazza S. Pietro	Giovedì	1	Settore non alimentare
11. Piazza S. Pietro	Giovedì	1	Produttore agricolo
<i>Posteggi annuali con attrezzature</i>			
12. Parcheggio funivia	Tutti	1	Settore alimentare con somministrazione
13. Piazza 40 Martiri/Lato parcheggio a pagamento	Tutti	1	Settore non alimentare con specializzazione giornali e riviste

14. Zona San Pietro:tra Via Campo di Marte e Viale della Rimembranza	Tutti	1	Settore non alimentare con specializzazione giornali e riviste
15. Loc. Cipolletto: S.R.298	Tutti	1	Settore non alimentare con specializzazione giornali e riviste
16. Cimitero civico (ingresso principale)	Tutti	1	Settore non alimentare
17. Cimitero civico (ingresso principale)	Tutti	2	Settore non alimentare
18. Cimitero civico (ingresso est)	Tutti	1	Settore non alimentare
19. Cimitero Frazione Mocaiana	Tutti	3	Settore non alimentare
20. Cimitero Frazione Torre dei Calzolari	Tutti	1	Settore non alimentare
21. Cimitero Frazione Branca	Tutti	1	Settore non alimentare
<i>Posteggi stagionali senza attrezzature</i>			
21. Via del Teatro Romano lato mura urbiche	Tutti i giorni esclusi i festivi	1	Settore non alimentare/alimentare
22. Via del Teatro Romano lato mura urbiche	Tutti i giorni esclusi i festivi	1	Produttore agricolo

2. L'assegnazione, con concessione settennale dei posteggi fuori mercato è effettuata mediante l'esperimento delle procedure di cui all'art. 40, comma 1, della L.R. 10/2014.
3. Ai fini di quanto disposto dall'art. 40, comma 4, della L.R. n.10/2014, il Comune rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione di cui al comma 1 dell'art. 40 della L.R. nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dall'intesa di cui all'art. 70 del D.Lgs. 59/2010 nonché dell'accertata regolarità contributiva, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali e contributivi.
4. Le concessioni di posteggio pluriennali già rilasciate al momento di entrata in vigore del presente atto sono:
 - a) valide fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo qualora siano scadute prima dell'entrata in vigore del D.L.gs. 59/2010;
 - b) prorogate fino al 04.07.2017 compreso qualora siano scadute dopo l'entrata in vigore dell'intesa della Conferenza unificata del 05.07.2012 e nei cinque anni successivi;
 - c) prorogate fino al 07.05.2017 compreso qualora siano scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo l'entrata in vigore del D.L.gs 59/2010;

5. Il posteggio stagionale individuato al comma 1 con il numero 21, è assegnato con bando settennale.
6. Il posteggio stagionale individuato al comma 1 con il numero 22, è assegnato con bando settennale ai produttori agricoli.
7. Per l'assegnazione dei posteggi stagionali, identificati al comma 1 con i nn. 21 e 22, gli interessati devono inoltrare apposita domanda, in base al bando che sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Gubbio;
8. Nell'ipotesi che il soggetto assegnatario del posteggio stagionale non lo utilizzi per più di 18 giorni la concessione decade ed il posteggio, analogamente alla ipotesi di spontanea rinuncia da parte dell'aggiudicatario, viene assegnato al soggetto utilmente collocato in graduatoria.

Art. 13

(Concessioni ed autorizzazioni temporanee di posteggio)

1. In occasione di feste, sagre, concerti, manifestazioni sportive ed altre riunioni straordinarie di persone, il dirigente del servizio può rilasciare concessioni temporanee di posteggio ad operatori di commercio su aree pubbliche, anche eventualmente vincolate alla vendita di alcuni soli prodotti, in numero non superiore a 8 per ciascuna manifestazione, su siti individuati dall'Ufficio di Polizia Municipale.
2. Sono in ogni caso confermati i seguenti posteggi tradizionalmente frequentati:
 - a) n. 4 posteggi per ogni festa o manifestazione che si svolge nelle frazioni di Cipolletto, Ponte D'Assi, San Marco, Padule, Torre Calzolari, Carbonesca e Spada;
 - b) n. 6 posteggi per ogni festa e manifestazione che si svolge nella frazione di Branca, Madonna del Ponte e Mocaiana;
 - c) Festa dei Ceri (grandi, mezzani e piccoli):
 - n. 3 posteggi presso i stradoni per il Monte Ingino riservati alla somministrazione di bevande e prodotti del settore alimentare;

- n. 3 in via del Teatro Romano, di cui n. 2 per prodotti del settore alimentazione e n. 1 per prodotti del settore non alimentare;
- n. 1 in via Perugia per prodotti del settore alimentare;

d) Festa del Patrono:

- n. 2 posteggi presso la Basilica di S. Ubaldo, di cui n. 1 per il settore alimentare e n. 1 per il settore non alimentare;
- n. 3 in via del Teatro Romano, di cui n. 2 per il settore alimentare e n. 1 per il settore non alimentare;

e) Festa della Traslazione: n. 2 posteggi presso la Basilica di S. Ubaldo, di cui n. 1 per il settore alimentare e n. 1 per il settore non alimentare;

f) n. 2 posteggi per ciascun cimitero frazionale dove non vi siano posteggi esistenti, nel periodo 29 ottobre/2 novembre, riservati per la vendita di fiori, piante, lumini e simili.

3. E' inoltre possibile il rilascio di ulteriori concessioni per posteggi qualora compatibili con la viabilità, previo parere del Servizio Polizia Locale;
4. Le istanze per l'occupazione dei posteggi indicati al presente articolo devono essere presentate almeno 15 giorni prima di ciascuna manifestazione. Nell'ipotesi di domande concorrenti, per l'aggiudicazione del posteggio si applica il criterio della maggiore anzianità di esercizio e, in caso di parità, di più anziana iscrizione al registro delle imprese.

TITOLO V – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 14 (Permanenza nel medesimo luogo)

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 42, comma 5, della legge regionale la sosta nel medesimo luogo è ammessa per non più di un'ora, senza porre a terra la merce, con obbligo di spostamento di almeno 500 metri decorso detto periodo e divieto di tornare nello stesso punto nell'arco della stessa giornata.
2. I limiti di sosta e gli obblighi di spostamento non trovano applicazione laddove sul medesimo punto non si presenti altro operatore ai sensi dell'art. 42, comma 5, ultimo periodo, della legge regionale.
3. Per stesso punto, ai sensi del comma 1, si intende la medesima via o piazza.
4. La permanenza nel medesimo punto non sottostà a limitazioni temporali nelle aree poste al di fuori dei centri abitati rurali.

Art. 15 (Zone vietate)

1. Ai sensi dell'art. 37, comma 2, della L.R. 10/2014, è stabilito il divieto di esercitare il commercio itinerante in tutto il centro storico così come delimitato dalle Mura Urbiche e da Largo di Porta Marmorea, compresi Viale del Teatro Romano e Via Campo di Marte.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 16 – Uso del posteggio

1. Il posizionamento del posteggio dovrà in ogni caso avvenire secondo le indicazioni del personale addetto al Servizio Polizia Locale.
2. Il concessionario del posteggio o suo familiare o incaricato deve essere costantemente presente nel posteggio durante l'orario di svolgimento della fiera o del mercato, durante le quali, in assenza di rappresentanti, l'attività di vendita è sospesa.
3. E' vietato dare in affitto o cedere ad altri il posteggio a qualsiasi titolo, salvo le ipotesi di affitto o cessione di azienda.
4. E' fatto obbligo, in conformità a quanto disposto dall'art. 3 del d.lgs 31 marzo 1998, n. 114, di rispettare l'ordine temporale di richiesta delle merci da parte degli avventori.
5. Ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando il settore o la specializzazione merceologica cui è destinato. E' vietato esercitare nel posteggio il commercio di generi diversi da quelli ammessi.
6. Le merci devono essere esposte sui banchi di vendita aventi altezza minima di 60 cm.. Il tendone a copertura del banco deve essere ad un'altezza minima dal suolo di mt. 3 e può sporgere fino a mt. 0.50 oltre il confine del suolo assegnato qualora, comunque, non invada altro posteggio. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, animali da cortile, ferramenta e arredamenti è consentita l'esposizione a terra.
7. L'operatore deve mantenere interamente le merci, comprese quelle da appendere, le attrezzature e gli eventuali automezzi, all'interno degli spazi oggetto della concessione di posteggio, quale che sia la dimensione delle tende. Il cambio degli automezzi non comporta l'obbligo per il Comune di mettere a disposizione altre aree.
8. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato durante lo svolgimento delle attività di vendita e, al termine di esse, deve raccogliere i rifiuti, chiudendoli accuratamente in sacchetti a perdere, messi da lui stesso a disposizione, depositandoli negli appositi contenitori.. Le operazioni di pulizia del posteggio, al termine dell'utilizzazione del medesimo, debbono

consistere nella totale eliminazione di qualsiasi residuo dell'attività di vendita, comprese eventuali macchie al suolo, anche facendo uso all'occorrenza di detersivi e solventi a cura e spese del concessionario.

9. E' fatto divieto, anche agli avventori, di gettare o abbandonare carte, sacchetti, lattine o altri rifiuti in genere al di fuori degli appositi contenitori.
10. E' vietato esercitare qualsiasi forma di propaganda o richiamo con grida, clamori ed apparecchi di diffusione sonora di qualsiasi genere. I commercianti di articoli per la riproduzione sonora e visiva possono utilizzare apparecchi per la diffusione di suoni, purché a volume tale che essi non rechino disturbo.
11. Nei posteggi vincolati alla vendita di prodotti alimentari è ammessa anche la vendita di detersivi, detersivi ed altri articoli per la pulizia.
12. Gli operatori che trattano prodotti alimentari sono sottoposti a tutte le disposizioni di carattere igienico sanitario relative alla vendita, produzione e trasformazione di prodotti alimentari. I prodotti alimentari, diversi da quelli ortofrutticoli, debbono essere coperti da appositi teli o collocati in contenitori chiusi.
13. I venditori di prodotti ortofrutticoli ed alimentari non confezionati in genere debbono avvisare del divieto di toccare la merce con le mani e, qualora consentano agli acquirenti di servirsi in proprio, debbono mettere a disposizione, bene in vista, un contenitore con guanti monouso e relativo cestino per il deposito dei guanti usati.
14. Nelle ipotesi di operazioni di preparazione di alimenti che producano olio combusto di frittura o altro materiale inquinante, esso dovrà essere asportato al termine delle vendite e smaltito dall'operatore mediante le apposite imprese a ciò autorizzate.

Art. 17 – Uso di veicoli e circolazione

1. E' consentita la collocazione, all'interno del posteggio assegnato di autoveicoli adibiti al trasporto di merci o altro materiale in uso agli operatori commerciali, salvo diverse disposizioni del Servizio Polizia Locale.
2. Qualora gli Organi di Polizia Locale consentano ad un operatore l'entrata in ritardo o l'abbandono anticipato del posteggio, gli altri operatori debbono facilitarne le operazioni di transito ed agevolare l'ingresso di eventuali operatori assegnatari in via provvisoria.
3. Nell'area di svolgimento delle fiere e dei mercati è vietata la circolazione in bicicletta, moto o qualsiasi altro mezzo, ad eccezione dei mezzi speciali per soggetti portatori di handicap.

Art. 18 (Obblighi di esposizione)

1. Tutte le merci comunque esposte al pubblico debbono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita.
2. E' ammesso apporre un unico cartello per più prodotti anche diversi venduti a prezzo unico e contenuti in un unico banco, cesta o contenitore, quando non vi sia alcun pericolo di confusione per il consumatore.
3. Il cartellino del prezzo deve risultare chiaramente apposto, in modo ben visibile, anche sui prodotti appesi ai banchi, alle tende o appoggiati al suolo.

Art. 19
(Vigilanza e sanzioni)

1. I compiti di vigilanza del rispetto delle leggi dello Stato, delle disposizioni regionali, del presente regolamento e delle determinazioni assunte dal responsabile del Servizio, spetta agli Organi di Polizia Locale e agli organi di vigilanza.
2. Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, e dell'art. 57, commi 1 e 2, della L.R. n. 10/2014, chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori del territorio previsto nell'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'art. 28, commi 9 e 10 di detto decreto o in violazione delle norme sulla rappresentanza, o in violazione dell'art. 8, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2500 a 15500 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce, escluso l'automezzo non adibito esclusivamente al trasporto di merci.
3. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento, disposte ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, nelle quali sono ricomprese le disposizioni di cui all'art.57, commi 3 e 4 della LR 10/2014, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3000 euro.
4. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 a 1500 euro, chiunque violi il disposto della LR 10/2014 in materia di comunicazioni specificate all'art. 57, comma 6.
5. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 80 a 500 euro chiunque violi le disposizioni del presente regolamento la cui sanzione non risulta prevista nel d.lgs. n. 114/98 o nella legge regionale n.10/2014.
6. In ogni caso di violazione, l'Autorità competente a ricevere il rapporto è il Comune al quale possono essere fatti pervenire entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione scritti difensivi o può essere chiesta audizione ai sensi della legge n. 689/81.

7. Il mancato pagamento di tasse e tributi inerenti il posteggio comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione del pagamento di quanto dovuto.

Art. 20
(Rilascio delle autorizzazioni itineranti)

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche se effettuato in forma itinerante è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), trasmessa al Comune – SUAPE in cui il richiedente, persona fisica o persona giuridica, intende avviare l'attività.

Art. 21
(Sospensioni)

1. In caso di violazioni di particolare gravità o recidiva, il dirigente del settore preposto per materia può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a 30 giorni.
2. Si considerano di particolare gravità:
 - a) violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) il comportamento offensivo nei confronti dei clienti, degli altri operatori e degli addetti ai servizi nel mercato;
 - c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del verde pubblico;
 - d) occupazione di suolo pubblico maggiore di quanto concesso.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la medesima violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.